

## PREMESSA

L'Associazione Velica Nord Ovest (A.V.N.O.), costituita in Ivrea nel 1981, è retta dal seguente

## STATUTO

### COSTITUZIONE, SEDE E SCOPO

#### ART.1

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE VELICA SPORTIVA DILETTANTISTICA NORD OVEST" (A.V.N.O.)

Essa ha sede in: Strada Statale 228 del lago di Viverone, 3  
località Anzasco 10010 PIVERONE (TO).

#### ART.2

L'Associazione si propone di organizzare attività sportive dilettantistiche, con lo specifico riferimento a quelle connesse o complementari alla pratica sportiva della vela; ciò anche con la promozione o la gestione, prevalentemente per mezzo dei Soci, di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nei suddetti settori sportivi e/o ricreativi.

a) Per il raggiungimento dei fini di cui sopra l'Associazione potrà:

- promuovere la divulgazione, la pratica e lo sviluppo di attività sportive veliche;
- curare la formazione, la preparazione e la gestione di corsi nautici, gestiti prevalentemente dai Soci;
- organizzare e gestire, prevalentemente a mezzo Soci, in ogni forma scuole di vela e d'altri sport simili o connessi;
  
- organizzare regate veliche nel rispetto delle finalità indicate dalla Federazione Italiana Vela;
- acquisire a qualsiasi titolo (proprietà, concessione, locazione anche finanziaria, comodato, ecc.) impianti sportivi o spazi terrestri od acquei per la costruzione dei medesimi destinati ad essere usati prevalentemente dai Soci;
  
- organizzare e gestire attività complementari, come rimessaggio, custodia di imbarcazioni, alaggio, varo e ormeggio di imbarcazioni, servizi di ristorazione e bar, ecc.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente sia indirettamente attinenti i medesimi.

b) Nel perseguire il proprio scopo l'Associazione, ha l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché ai regolamenti ed agli statuti delle federazioni sportive nazionali con particolare riguardo a quelli della Federazione Italiana Vela.

Collabora inoltre con Enti locali territoriali e con altri Enti pubblici cui la legge demanda di organizzare e incentivare lo sport a fini sociali e ricreativi e culturali, nonché con l'autorità scolastica, mettendo a disposizione di tali Enti le proprie strutture ove ne sia richiesta.

c) L'Associazione non ha assolutamente scopi di lucro e gli utili sono interamente reinvestiti nella Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva; in nessun caso i proventi delle attività potranno essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

d) L'Associazione ha carattere apolitico.

## SOCI

### ART.3

Possono essere Soci gli appassionati e simpatizzanti dello sport della vela che, condividendo le finalità dell' Associazione, intendono contribuire al suo sviluppo ed usufruire dei suoi servizi.

I Soci possono appartenere alle seguenti categorie: fondatori, onorari, ordinari.

### ART.4

I Soci fondatori sono quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che aderiranno all'Associazione entro 60 giorni dall'atto costitutivo, previa approvazione del Comitato Direttivo.

### ART.5

La qualità di Socio onorario si acquista in seguito ad un'unanime delibera del Comitato Direttivo, per particolari meriti acquisiti nello svolgimento.

### ART.6

La domanda d'ammissione per i nuovi soci deve essere inoltrata per iscritto su apposito modulo ed avallata da due Soci presentatori iscritti da almeno due anni.

L'ammissione del Socio ordinario è deliberata a maggioranza dal Comitato Direttivo.

Il Socio, che all'atto dell'iscrizione o rinnovo della stessa non ha compiuto 25 anni potrà usufruire, purché studente, di una quota d'iscrizione ridotta nella misura stabilita dal Comitato Direttivo.

### ART.7

La qualità di Socio di cui agli art. 4 e 5 si considera a tempo indeterminato, salvo il caso di dimissioni o decadenza per indegnità deliberata dal Comitato Direttivo.

ART.8

Il Comitato Direttivo può autorizzare temporanee frequenze, senza tuttavia attribuire ai frequentatori la qualifica di soci.

ART.9

L'elenco dei Soci, distinto per categorie, è esposto continuativamente presso la sede.

ART.10

Ogni Socio, con la propria responsabilità, può far partecipare alle attività ed ai servizi dell'Associazione persone di propria conoscenza, con il grado di suoi invitati.

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

ART.11

Organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) il Comitato Direttivo
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti
- d) il Collegio dei Probiviri

Possono essere formate delle Commissioni di Coordinamento delle singole attività, le quali agiscono in stretto contatto con il Comitato Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono rieleggibili e gratuite.

E' fatto divieto ai membri del Comitato Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione.

L'infrazione al suddetto divieto comporta la decadenza automatica ed immediata dall'incarico e l'esclusione del socio.

## **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

### ART.12

Si riunisce ordinariamente entro la fine dell'esercizio sociale di ogni anno e straordinariamente per richiesta del Presidente o della metà più uno dei membri del Comitato Direttivo, incluso il Presidente, o di almeno il 20 % dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno dieci giorni prima della data di riunione a mezzo comunicato esposto nella bacheca della base nautica e sul sito internet della base nautica.

Essa è presieduta dal Presidente, coadiuvato dal Segretario.

Delle riunioni di Assemblea è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### ART.13

a) L'Assemblea ORDINARIA è convocata per l'approvazione dell'attività sociale e finanziaria dell'anno trascorso e, quando occorre, elegge le cariche sociali (Comitato Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri).

b) L'Assemblea STRAORDINARIA è convocata per deliberare su questioni attinenti al funzionamento dell'Associazione e per l'approvazione di eventuali modifiche dello statuto.

c) Può nominare all'unanimità un Presidente Onorario o, a maggioranza, un Presidente dell'assemblea scelto fra i Soci.

### ART.14

Hanno diritto d'intervento e di voto all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, personalmente o rappresentati da Socio all'uopo delegato.

Nessun Socio può essere munito di più di tre deleghe.

Se necessario, l'Assemblea si riunisce automaticamente in seconda convocazione trascorsa un'ora da quella fissata per la prima.

### ART.15

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o delegati la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione per i quali occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

## **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### ART.16

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e da due supplenti e dura in carica quattro anni; esso vigila sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

## **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **ART.17**

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri e dura in carica quattro anni; esso decide circa la correttezza del comportamento degli Organi e dei Soci e dirime, in seconda istanza, i provvedimenti disciplinari comminati in prima istanza dal Comitato Direttivo.

## **IL COMITATO DIRETTIVO**

### **ART.18**

Il Comitato Direttivo è composto di quattro a dodici membri eletti dalla maggioranza dell'Assemblea, tra i Soci; esso dura in carica quattro anni.

### **ART.19**

Al Comitato Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti del mandato ricevuto dall'Assemblea.

Il Comitato Direttivo, si riunisce almeno ogni due mesi, stabilisce le direttive generali circa le attività dell'Associazione e vigila affinché siano perseguiti gli scopi sociali.

Stabilisce le quote sociali e può emanare un regolamento.

Esamina le domande di ammissione dei nuovi SOCI e delibera in merito.

Dirime le eventuali controversie relative ad indagini disciplinari e commina, in prima istanza, le relative sanzioni quali: censura, Diffida, Sospensione, Espulsione.

Il Socio sottoposto ad indagine disciplinare dovrà essere convocato e potrà impugnare il provvedimento con ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione. Può delegare, per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione, il Presidente.

### **ART.20**

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci il Comitato Direttivo elegge, a maggioranza, un Presidente.

Elegge inoltre un Vice - Presidente ed un Segretario, che durano in carica quattro anni.

### **ART.21**

Il Presidente rappresenta l'Associazione (A.V.N.O.) a tutti gli effetti, provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, ne firma gli atti, emana il regolamento.

### **ART.22**

In mancanza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente. Il Presidente può delegare parte delle proprie funzioni al Segretario.

## **PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

### ART.23

Il patrimonio dell' Associazione è costituito dalle quote sociali, dalle donazioni e da eventuali acquisti

## **ESCLUSIONE**

### ART.24

Il Socio che, dopo sollecito, non paga la quota associativa senza giustificato motivo, è escluso per morosità senza ulteriori formalità.

Il Comitato Direttivo può procedere all'esclusione anche per comportamento del Socio indegno o contrario allo scopo sociale nonché, se Socio amministratore, per l'inosservanza del divieto di ricoprire altre cariche richiamato all'ART.11.

## **RENDICONTO**

### ART.25

Il patrimonio è amministrato dal Presidente, coadiuvato dal Segretario, che agiscono conformemente alla direttive emanate dal Comitato Direttivo.

### ART.26

Il rendiconto è predisposto dal Segretario, approvato dal Comitato Direttivo, sottoposto al controllo ed al benessere del Collegio dei Revisori ed alla delibera dell'Assemblea.

Ai fini del rendiconto, l'anno sociale coincide con l'anno solare.

## **DURATA**

### ART.27

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### ART.28

Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato dall'Assemblea con le modalità previste all'ART.15.

Con la stessa delibera l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori i quali, eseguita la liquidazione dell'Associazione, destineranno l'eventuale patrimonio residuo ad altre Associazioni sportive con scopo analogo a quello dell'A.V.N.O..

In ogni caso nessun residuo attivo sarà distribuito ai Soci.